

**BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
CONTRASTARE LA LUDOPATIA A FAVORE DEI TITOLARI DI ESERCIZI PUBBLICI
(BAR/TABACCHERIE) NO SLOT DI SOLIERA PER L'ANNO 2016.**

1. PREMESSA

Per l'anno 2016 il Comune di Soliera ha previsto contributi economici al fine di contrastare, prevenire e ridurre il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico e delle problematiche e patologie correlate nel rispetto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea e, nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali. Come previsto dalla Legge Regionale Emilia – Romagna n. 5/2013, lo scopo è contrastare la diffusione delle apparecchiature tipo slot machine o videolottery negli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale, nell'ottica di prevenire i rischi correlati al gioco, ancorché lecito, e di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.

Il contributo economico sarà erogato a coloro che ne faranno richiesta sulla base dei requisiti definiti nel presente bando.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo tutti i titolari di pubblici esercizi in possesso dei seguenti requisiti:

- a) persone fisiche/giuridiche intestatarie di esercizi commerciali adibiti a bar o tabaccherie nel Comune di Soliera;
- b) attive al 1° gennaio 2016;
- c) che hanno installato uno o più apparecchi del tipo slot machine o videolottery e che intendono rimuoverli entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di concessione del contributo economico;
- d) ovvero che non risultano avere nel loro locale tali apparecchi e che si impegnano a non installarli almeno nel 2016;
- e) non hanno debiti con l'Amministrazione Comunale per le entrate tributarie e patrimoniali.

Sono esclusi tra i soggetti beneficiari i titolari di sale gioco, sale video lottery o sale di scommesse.

3. DOMANDA DI CONTRIBUTO: MODELLO, MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le domande di contributo devono essere

- a) presentate utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente bando (Allegato "B", "C" e "D": componenti il MODELLO DI DOMANDA),
- b) sottoscritte dal richiedente e corredate da una fotocopia di un documento di identità valido.

Le Domande devono pervenire al Servizio Interventi Economici – Comune di Soliera, Piazza Repubblica 1 – 41019 Soliera (MO) ENTRO IL 23 LUGLIO 2016, con la seguente modalità:

- invio in modalità telematica con firma digitale all'indirizzo: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it

Il Comune di Soliera non si assume responsabilità per lo smarrimento delle domande o comunicazioni dovuto a inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.

L'avviso pubblico e l'Allegato "Modello di domanda" sono disponibili:

- sul sito internet del Comune di Soliera: www.comune.soliera.mo.it
- presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Soliera – Via Garibaldi n. 48.

Per informazioni e/o chiarimenti sul bando, è possibile rivolgersi, al Servizio Interventi Economici del Comune di Soliera, Piazza Repubblica 1 – 41049 Soliera (MO) – tel. 059/568514, e-mail: commercio@comune.soliera.mo.it

Con lo stesso modulo l'interessato deve dichiarare l'intenzione di rimuovere le apparecchiature nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale in caso di detenzione delle stesse altrimenti l'assenza di tali apparecchiature e l'impegno di non installarle nel 2016.

A tutti coloro che presentano istanza di concessione di contributo "no slot" viene data comunicazione al termine dell'istruttoria dell'accoglimento o meno della stessa.

4. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Qualora la domanda sia ritenuta ammissibile, viene riconosciuto un contributo economico, inteso come forma premiante per i locali "no slot".

Sono stabiliti due differenti contributi, rispettivamente

- i) "contributo Fascia 1": per coloro che decidono di rimuovere le slot machine o videolottery entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, pari ad euro 1.000,00 per l'anno 2016;
- ii) "contributo Fascia 2": per coloro che hanno rimosso tutte le slot machine o videolottery in data antecedente l'istanza o, in ogni caso, non le hanno installato e si impegnano a non installare tali apparecchiature nel 2016, pari ad euro 350,00

Il "contributo Fascia 1" è stabilito in misura superiore al "contributo Fascia 2" per incentivare maggiormente le imprese a rimuovere le apparecchiature dai loro esercizi commerciali.

Il contributo economico viene erogato, dopo l'attività istruttoria necessaria del Comune, entro il 31.12.2016. Gli importi indicati nel presente avviso sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale: qualora le richieste pervenute siano tali da non superare l'importo di 10.000,00 euro previsto nel Bilancio 2016. Qualora, invece, le istanze pervenute superino il budget di spesa previsto l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà o di rideterminare le entità dei contributi suindicati o di incrementare il budget previsto.

Il soggetto beneficiario, ricevuto il contributo, deve applicare la vetrofaneria ricevuta dall'Amministrazione con il marchio "Slot freE-R" (e lo slogan: "Dove il gioco d'azzardo non c'è, si vive meglio") sulla vetrina del proprio esercizio commerciale, come previsto dall'art. 7 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 5/2013.

Il Comune di Soliera istituisce un pubblico elenco degli esercizi commerciali in possesso del marchio "Slot freE-R", ai sensi del c. 3, art. 7 Legge Regionale Emilia Romagna n. 5/2013.

5. VERIFICHE E CONTROLLI - REVOCA DEL CONTRIBUTO

L'Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di concessione del contributo a verifiche a campione circa la loro regolarità. L'Amministrazione Comunale potrà revocare l'intero contributo concesso o parte di esso, o richiederne la restituzione, nel caso in cui dall'attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione. In questi casi il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n.445/2000, e sarà sottoposto alle sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R.